

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE DI PARTE DEL COMPENDIO DI VILLA "LE ARE" – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

il Comitato *No alla Vendita di Villa Are* rappresentato da Paolo Fontanive, in qualità di proponente capofila (d'ora innanzi: "proponente"), e l'Azienda agricola *2 Mori* (d'ora innanzi: "co-proponente"), di Laura Bergamini,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTE:

- la proposta di collaborazione per la cura e valorizzazione del compendio di Villa *Le Are*, costituita da due progetti tra essi integrantisi, redatti congiuntamente da parte del Comitato *No alla Vendita di Villa Are* e dell'Azienda agricola *2 Mori* (P.G. n. 251043, del 07/08/2018), per la parte non occupata ad uso scolastico, come da Planimetria allegata al presente Patto e di cui al Certificato di Destinazione Urbanistica richiesto d'ufficio e trasmesso in data 04/10/2019;
- la riconducibilità della proposta alle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), Regolamento, riguardando, nello specifico, azioni in materia di ambiente e sua salubrità, gestione di edifici e spazi pubblici, salute e qualità della vita, attività sociali, partecipazione e aggregazione, tempo libero, valorizzazione degli elementi caratteristici del territorio;
- la Decisione di Giunta del 10/06/2019, Rep. n. 953, in cui è stato espresso parere favorevole alla realizzazione della proposta di cui sopra;
- la pubblicizzazione della suddetta proposta sul sito istituzionale del Comune dedicata alla

sussidiarietà orizzontale e la trasmissione della medesima alle Circoscrizioni II, in data 18/06/2019 (P.G. n. 208631/2019), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;

- la conseguente autorizzazione, in via provvisoria, all'Azienda all'ingresso nell'area di cui sopra, al fine di attuare quegli interventi inderogabili ed urgenti per la salvaguardia e la cura delle colture agricole presenti, propedeutiche alle attività di cui al presente Patto e nelle more di sottoscrizione dello stesso, come da comunicazione del 08/08/2019 (P.G. n. 270420/2019);

- la Determinazione dirigenziale n. 569, del 12/02/2020, di approvazione dello Schema di Patto di sussidiarietà in oggetto, cui il presente Patto si conforma,

CONSIDERATA:

- la Decisione di Giunta del 29/08/2018, Rep. n. 1466, di assegnazione del compendio di Villa *Le Are*, per la parte non occupata ad uso scolastico, alla Direzione Servizi Sociali, nello stato di fatto al momento della consegna dello stesso,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente Patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cura e valorizzazione del compendio di Villa *Le Are*, per la parte non occupata ad uso scolastico, così come indicati dal punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 07/08/2018 (P.G. n. 251043/2018).

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

Proponente e co-proponente si impegnano a svolgere gli interventi di cura e valorizzazione nello spazio di cui al punto n. 1, in cooperazione tra di loro ed in ragione della propria specifica competenza, come da proposta di cui in Premessa (P.G. n. 251043/2018, del 07/08/2018), che si allega alla presente per costituirne parte integrante per ciò che riguarda la realizzazione delle azioni. In particolare, si precisa che il detto spazio, per le attività agricole e ad esse connesse, viene assegnato in cura e gestione alla co-proponente, in possesso dei requisiti di competenza.

Proponente e co-proponente si impegnano, inoltre, all'apertura dell'area per consentirne la più ampia fruizione da parte della cittadinanza durante tutto l'arco dell'anno e/o in occasione di specifiche attività e/o eventi organizzati per la collettività.

In relazione alla parte del compendio in cui sono presenti edifici, non riguardanti quelli ad uso scolastico, ma ad esso attigui, essendo parte del medesimo complesso, se ne precisa la possibilità di un utilizzo conforme ai medesimi.

Gli interventi ora elencati, attraverso i quali si concretizza l'utilizzo strumentale dello spazio, di cui al punto n. 1, per la realizzazione di finalità sociali, sono comunicati al R.U.P., di cui al punto n. 4, per un opportuno coordinamento con lo stesso e per l'indicazione di eventuali prescrizioni.

Vengono concordate direttamente con la Circoscrizione II le giornate, durante il corso dell'anno, interessate da attività di iniziativa e nella specifica responsabilità della Circoscrizione stessa.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di Sussidiarietà ha una durata di anni 8 (otto) dalla data di sottoscrizione.

Le azioni di cura e valorizzazione ivi concordate si prestano ad una sostenibilità di medio-lunga durata dei risultati e della prosecuzione dei servizi resi alla collettività. Si ipotizza, in conseguenza, sin da ora, la facoltà per le parti di estendere il presente Patto di sussidiarietà, alle medesime, altre o differenti condizioni da stabilirsi, per una durata congrua, ravvisabile, ad oggi, in una durata pari a quella ivi concordata, fermo restando un idoneo utilizzo dello spazio, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la verifica dell'assenza di scopi di lucro legati alla cura e valorizzazione dell'area.

Ai sensi dell'art. 25, Regolamento, possono essere organizzate attività in autofinanziamento da parte di proponente e co-proponente, al fine di sostenere le spese relative all'attuazione delle azioni di cui al punto n. 2 e a condizione sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro utilizzo, come da rendicontazione, ai sensi dell'art. 29,

Regolamento, di cui al successivo punto n. 6.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente Patto di sussidiarietà.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il Patto quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché alle indicazioni od istruzioni comunicate dal R.U.P., di cui al successivo punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del Patto di sussidiarietà nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute da proponente, co-proponente ed eventuali altri soggetti successivamente aggregatisi. Con riguardo alla porzione agricola, la raccolta dei frutti pendenti relativi all'annata agraria in corso, o il valore dei medesimi, spetterà ai soggetti che ne hanno sostenuto i costi per la coltivazione, considerate le spese effettuate per l'attuazione delle azioni di sussidiarietà sino allo scadere del Patto stesso, ovvero alla sua anticipata conclusione, per i motivi di cui sopra.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente, co-proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 3306, del 04/07/2019, è stato nominato Responsabile Unica del Procedimento (R.U.P.) Maurizio Corazza, funzionario presso la Direzione Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria – Promozione Lavoro.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di supporto, per competenza, e di eventuale rilevazione di elementi che comportino la sospensione delle azioni di cura e valorizzazione, anche indicendo, ove occorra, riunioni valutative intermedie con gli interessati.

Per lo svolgimento delle attività del Patto, il proponente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona di Paolo Fontanive, il proprio referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato dal proponente come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui il proponente venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione ivi descritte, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Qualora il proponente individui un diverso referente, sarà cura della stessa darne idonea e tempestiva comunicazione al R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del Patto di sussidiarietà. Le proposte di collaborazione saranno valutate dall'Ufficio competente per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale, secondo criteri di complementarietà, compatibilità e conformità delle azioni con quelle in essere e le esigenze organizzative e di sostenibilità delle azioni in corso e attuate da parte del proponente e del co-proponente.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, Regolamento, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni apportati dal proponente e dalla co-proponente allo spazio di cui al punto n. 1 devono essere preventivamente comunicati al R.U.P., realizzati senza oneri per il Comune e sono dallo stesso ritenuti, entrando a fare parte del patrimonio indisponibile della collettività.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

La realizzazione degli interventi di cui al presente Patto di Sussidiarietà prevede il rispetto di ogni eventuale prescrizione tecnica resa, per competenza, dal R.U.P.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il proponente si impegna a trasmettere annualmente al Comune una rendicontazione sullo

svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvede a fornire apposita Scheda di Rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dal proponente e dal co-proponente, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina Web del sito istituzionale dedicata alle Azioni di Sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi.

8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina Web del sito istituzionale dedicata alle *Azioni di Sussidiarietà orizzontale*, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del presente Patto di sussidiarietà, nonché i risultati della collaborazione con il proponente e la co-proponente, che, a tal fine, autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

9. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, proponente e co-proponente si impegnano ad operare in conformità alle previsioni normative e tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata al tempo di presenza nel suddetto spazio da parte dei medesimi collegato alle attività da essi direttamente organizzate ed esclude i momenti di libera fruibilità dell'area alla cittadinanza, fatti salvi gli eventi direttamente connessi ad incuria del proponente e della co-proponente.

Proponente e co-proponente si impegnano a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione delle attività di cui al punto n. 2, da trasmettere al R.U.P. secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con lo stesso.

Ai fini di cui al presente punto, il Comune prende atto dell'eventuale riparto di responsabilità che proponente e co-proponente stabiliscano tra di essi e che deve essere comunicato, da parte del referente di cui al punto n. 4, al R.U.P., attraverso i detti Registri informativi.

Con specifico riguardo all'organizzazione di attività, all'interno dello spazio in oggetto, da parte di soggetti altri rispetto al proponente e alla co-proponente, è facoltà di questi ultimi, ai fini della responsabilità di cui sopra, individuare, di volta in volta, una persona fisica di riferimento, con onere di darne adeguata comunicazione al Comune, sempre a mezzo dei citati Registri informativi, da trasmettere al R.U.P.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente e alla co-proponente deve essere compatibile con le azioni di cura e di valorizzazione del presente Patto di sussidiarietà e di cui al punto n. 2.

Viene fatta salva ogni specifica prescrizione ed indicazione al riguardo comunicata da parte del R.U.P.

Il proponente e la co-proponente si impegnano a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal presente Patto di sussidiarietà e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

10. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto di sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 12/02/2020

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per il Comitato *No alla vendita di Villa Are*
dott. Paolo Fontanive

f.to per l'Azienda agricola 2 *Mori*
Laura Bergamini
